



SEDE DI FIRENZE (311)  
DIVISIONE VIGILANZA

Rifer. a nota n. 429/21 del 30/09/2021 Procura della Repubblica presso  
il Tribunale di Firenze  
Sez. Polizia Giudiziaria - GdF  
Viale Guidoni, 61  
50127 FIRENZE FI

Oggetto (17950) Richiesta della Sezione Polizia Giudiziaria della  
Guardia di Finanza presso la Procura della Repubblica del  
Tribunale di Firenze. Richiesta informazioni. Esposti Sig.  
Bolici.

Si fa riferimento alla lettera a margine con la quale codesta  
Sezione di Polizia Giudiziaria della Guardia di Finanza ha chiesto  
di conoscere, nell'ambito del procedimento penale n. 2792/2021  
avviato dalla locale Procura della Repubblica:

- l'esito dell'attività eventualmente posta in essere dalla  
Banca d'Italia a seguito delle segnalazioni inviate dal sig.  
Paolo Bolici per presunte usure bancarie;
- le risposte fornite dagli intermediari eventualmente  
interessati e le valutazioni assunte da questo Istituto in  
conseguenza delle comunicazioni pervenute.

Al riguardo, si rappresenta che tra il 2018 e il 2019 il sig.  
Bolici ha interessato questo Istituto con numerosi esposti<sup>1</sup>, di  
contenuto sostanzialmente analogo, con i quali ha lamentato  
irregolarità nella gestione, da parte di vari intermediari<sup>2</sup>, delle  
posizioni bancarie riconducibili alla propria impresa familiare e  
a due società (Inside Srl e Inside International Spa) di cui lo  
stesso era legale rappresentante<sup>3</sup>.

In particolare, il sig. Bolici ha stigmatizzato gli effetti  
che le segnalazioni in Centrale dei rischi (CR) effettuate dai  
citati intermediari avrebbero avuto sulle vicende giudiziarie che  
hanno nel tempo interessato le imprese del suo gruppo. Con tali  
esposti, il segnalante ha tra l'altro trasmesso i provvedimenti di  
sospensione dei termini adottati ex art. 20 L. 44/99 dalla Procura

<sup>1</sup> Come rappresentato anche da codesto Nucleo nella nota che si riscontra, il  
sig. Bolici ha dapprima provveduto a interessare la Consob la quale,  
l'11.1.2018, ha trasmesso l'esposto ricevuto alla Banca d'Italia. Le successive  
comunicazioni/integrazioni sono pervenute direttamente alla Banca d'Italia.

<sup>2</sup> Si fa riferimento a Unicredit SpA, Unicredit Leasing SpA, Intesa San Paolo  
SpA, Banca Nazionale del Lavoro SpA (BNL); Banca Monte dei Paschi di Siena SpA  
(MPS), BPER Banca SpA, Banca Sella SpA, RCI Banque SA, BNP Paribas Lease Group  
Leasing Solutions SpA.

<sup>3</sup> Da ultimo, con pec del 13.6.2021, il sig. Paolo Bolici e la sig.ra Beatrice  
Libernini hanno chiesto alla Banca d'Italia un risarcimento pari a circa 1,5  
miliardi di euro per danni patrimoniali e non patrimoniali che sarebbero stati  
cagionati "dalla condotta omissiva della Vigilanza".



della Repubblica presso il Tribunale di Latina in favore proprio e delle imprese allo stesso riconducibili.

In proposito, si precisa che è stato fornito più volte riscontro al sig. Bolici<sup>4</sup>, chiarendo i limiti dell'azione della Banca d'Italia in materia.

Questo Istituto, in particolare, ha invitato tutti gli intermediari a conformarsi a quanto stabilito dalla Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991 contenente "Istruzioni per gli intermediari creditizi" in materia di Centrale dei rischi<sup>5</sup>. In taluni casi è stato necessario trasmettere i provvedimenti di sospensione ad alcuni intermediari segnalanti che avevano comunicato di non averne ricevuto copia e sono stati sollecitati gli enti che non avevano provveduto per tempo a conformarsi alle prescrizioni.

Infine, al sig. Bolici è stato precisato che, diversamente da quanto dallo stesso sostenuto, *"in presenza di questo tipo di provvedimenti, le segnalazioni effettuate dagli intermediari nella Centrale dei rischi vengono congelate"*<sup>6</sup>.

Si fa presente, in linea generale, che le informazioni della Centrale dei rischi (comprese le rettifiche) non hanno natura certificativa della situazione debitoria dei soggetti segnalati, in quanto originano da convenzioni segnaletiche secondo quanto stabilito dalla Circ. 139/1991. Pertanto, il modo in cui un finanziamento è segnalato non determina l'importo che il cliente è tenuto a corrispondere e che è stabilito dai contratti stipulati tra le parti e/o da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria che statuiscono sul rapporto di finanziamento.

Si allegano:

- in calce alla presente lettera, una "nota di sintesi" in cui sono specificate le posizioni assunte dai singoli intermediari interessati;
- la documentazione riepilogata nell'allegato file excel.

---

<sup>4</sup> Cfr. lettere della Banca d'Italia prot. n. 0366112/18 del 23/03/2018; prot. n. 0881285/18 del 23/07/2018; prot. n. 1178034/18 del 12/10/2018; prot. n. 1509504/18 del 28/12/2018; prot. n. 1055444/19 del 05/09/2019.

<sup>5</sup> In base alla Circ. 139/1991 nel caso di soggetti destinatari di provvedimenti di sospensione dei termini di pagamento disposti dalla Procura della Repubblica a favore delle "vittime di usura", ex art. 20 L. 44/99, gli intermediari devono tenere conto della temporanea inesigibilità dei crediti - sia in quota capitale che in sorte interessi - ai fini della quantificazione degli importi da segnalare. Coerentemente, per l'intero periodo di efficacia del provvedimento sospensivo, essi devono fermare il computo dei giorni di persistenza dell'eventuale inadempimento e valorizzare coerentemente la variabile "stato del rapporto" dei crediti per cassa. Più in generale, la valutazione complessiva del cliente e la conseguente classificazione dei crediti non può essere peggiorativa (cfr. Circolare n. 139/1991, Cap. II, sez. 6, § 19.1).

<sup>6</sup> Cfr. lettera della Banca d'Italia prot. n. 0881285/18 del 23/07/2018.



Nel manifestare la disponibilità di questo Istituto a fornire ogni ulteriore chiarimento ritenuto utile, si rappresenta l'interesse della Banca d'Italia a ricevere - nei limiti in cui sia ritenuto compatibile con il segreto istruttorio e le esigenze investigative - ogni possibile informazione in ordine agli eventuali approfondimenti condotti.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE

[firma 1]



---

## **Nota di sintesi**

### **Unicredit spa**

Unicredit ha comunicato di aver congelato le segnalazioni a partire dall'evento lesivo. Ha inoltre comunicato che sulle posizioni degli esponenti era stato riscontrato un errore relativo al calcolo del TEG con riferimento al periodo 2010-2013. A ogni modo la banca avrebbe limitato la propria insinuazione al passivo a crediti "privi di ogni ipotetico profilo di contestazione".

### **Unicredit Leasing spa**

Unicredit Leasing ha comunicato di essere venuta a conoscenza dei provvedimenti sospensivi solo in seguito alla trasmissione dell'esposto da parte di questo Istituto. Ha rettificato le segnalazioni, che sono ora congelate alla data dell'evento lesivo.

### **BNP Paribas Lease Group Leasing Solutions spa**

BNP Paribas Lease Group Leasing Solutions ha comunicato di essere venuta a conoscenza dei provvedimenti sospensivi solo in seguito alla trasmissione dell'esposto da parte di questo Istituto. Ha rettificato le segnalazioni, che sono ora congelate alla data dell'evento lesivo e tengono conto degli incassi avvenuti nel frattempo. Inoltre, l'intermediario ha ricostruito i rapporti con gli esponenti, evidenziando problemi nei pagamenti fin dal 2010, che hanno condotto alla classificazione a sofferenza nel periodo tra il 2012 e il 2014 (e ai concordati preventivi e fallimenti del 2013/14).

### **Intesa Sanpaolo spa**

Intesa Sanpaolo ha comunicato di aver adeguato le segnalazioni ai provvedimenti sospensivi ottenuti dall'esponente. Inoltre, poiché l'esponente ha contestato l'insinuazione al passivo da parte della banca, i crediti sono stati segnalati come contestati. All'invito successivo di valutare se congelare le segnalazioni a partire dall'evento lesivo, la banca ha risposto di "aver ritenuto di disporre le ... rettifiche in Centrale dei rischi per i periodi indicati nel provvedimento del Tribunale di Latina". Considerato che i provvedimenti risultavano ormai già scaduti e che i segnalati erano già falliti o in concordato preventivo non si è ritenuto di interessare nuovamente la banca.

### **Banca Sella spa**

Banca Sella non ha ritenuto di doversi adeguare ai provvedimenti sospensivi a partire dalla data dell'evento lesivo, motivando la propria posizione con l'accertamento del credito vantato da parte del giudice civile nel 2012.

### **BNL spa**

Alle prime due richieste di chiarimenti, la banca ha risposto di non poter adeguare le segnalazioni poiché non disponeva di una



copia dei provvedimenti sospensivi. In seguito alla ricezione dei provvedimenti, inviati da questo Istituto, BNL ha ripercorso l'iter giudiziario della denuncia per usura ricevuta; ha in particolare fatto sapere che il GIP ha archiviato l'indagine. Ha inoltre comunicato che, nell'ambito del giudizio civile avviato per recuperare il credito, sono emerse false fatture presentate alla banca dal gruppo Bolici, che è stato pertanto denunciato. Per i motivi sopra esposti, ritenendo che l'archiviazione della denuncia superasse i provvedimenti ormai scaduti, la banca non ha modificato le proprie segnalazioni.

**RCI Banque SA**

RCI dichiara che non aveva ricevuto il provvedimento ma di aver comunque cancellato le segnalazioni. Fa inoltre sapere che nel 2010 la Ditta Individuale Paolo Bolici aveva affidato a Ernst & Young Financial-Business Advisor spa un incarico di assistenza nella ricognizione dei dati contabili storici per la predisposizione di un piano 2010-13 per le aziende del gruppo.

**BPER Banca spa**

BPER ha inizialmente ritenuto di non dover apportare modifiche alle proprie segnalazioni perché non appare tra i destinatari dei provvedimenti sospensivi ex art. 20 l. 44/99. Tuttavia, nuovamente interessata, ha rivisto la propria posizione, comunicando la "cancellazione totale della sofferenza".

**Banca Monte dei Paschi di Siena**

Questa Sede di Firenze ha interessato in due occasioni Banca Monte dei Paschi di Siena SpA ("MPS") relativamente alle segnalazioni effettuate in Centrale dei rischi in conseguenza del cennato provvedimento di sospensione dei termini.

Sul punto, Banca MPS ha fatto tenere la corrispondenza intercorsa con l'esponente al quale ha riferito di avere rettificato coerentemente le segnalazioni in C.R. e ceduto nel 2018 il credito.

|